

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso della lana di tosa della campagna 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui il 2° Parlamento italiano veniva sciolto per fine legislatura, l'andamento del mercato di alcuni prodotti agricoli e zootecnici volgeva decisamente al ribasso. Il fenomeno ha interessato, soprattutto, la lana le cui quotazioni hanno subito, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, riduzioni di oltre il 25 per cento. Ciò induceva diversi piccoli operatori agricoli ad avanzare richieste di interventi idonei ad arginare il movimento speculativo favorito, peraltro, dal crescente afflusso di prodotti provenienti dalla nuova tosa.

Esaminato a fondo il problema venne concordemente riconosciuto che l'ammasso volontario della lana, opportunamente agevolato dallo Stato, avrebbe potuto migliorare sensibilmente la situazione.

Presi in proposito i necessari accordi con gli organi competenti l'ammasso in parola è stato organizzato nelle provincie maggiormente interessate, e già notevoli quantitativi di prodotti sono affluiti ai magazzini di ammasso.

In pari tempo gli esponenti delle categorie agricole interessate ebbero ad avanzare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste proposte tendenti ad ottenere il concorso

dello Stato nella copertura delle spese di ammasso.

Nella impossibilità di provvedere tempestivamente nel senso richiesto, il Ministro del tesoro ebbe ad assicurare che la proposta sarebbe stata esaminata favorevolmente appena la vacanza parlamentare in atto sarebbe stata superata.

Essendo ciò ora avvenuto e persistendo la necessità allora prospettata di resistere efficacemente all'azione disintegratrice della speculazione, si ravvisa l'opportunità di dar corso al provvedimento auspicato utilizzando, all'uopo, il fondo di lire 150 milioni residuo dall'analogo contributo statale disposto col decreto-legge 14 luglio 1957, n. 812, a favore dell'ammasso del vino della campagna del 1957.

Il provvedimento che si propone, risponde, soprattutto, all'interesse dei piccoli allevatori e, mentre non arreca alcun disturbo alle finanze dello Stato, incoraggia la nostra produzione laniera che, com'è noto, copre soltanto un settimo od un ottavo del fabbisogno nazionale.

Confido, pertanto, che gli onorevoli colleghi vorranno condividere il mio assunto e concedere il loro voto favorevole al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa della campagna 1958 ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo pre-

cedente nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo di lire 150 milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte con il residuo attivo dell'analogo contributo disposto a favore dell'ammasso del vino e di cui al decreto-legge 14 luglio 1957, n. 812, convertito in legge in data 27 ottobre 1957.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha valore applicativo dall'inizio della presente campagna di tosa.